

La definizione delle controversie tributarie e il ravvedimento operoso speciale

Ultimi chiarimenti: la scadenza del 30 settembre 2023

Roma, 12 settembre 2023

Dr. Nicola Forte

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Definizione delle
controversie
tributarie

```
graph LR; A[Definizione delle controversie tributarie] --- B[Art. 1 commi da 186 a 205 della L. n. 197/2022]; A --- C[Art. 20 D.L. 30 marzo 2023, n. 34];
```

Art. 1 commi da
186 a 205 della
L. n. 197/2022

Art. 20 D.L. 30
marzo 2023, n.
34

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Definizione liti
pendenti

Scadenza
iniziale 30
giugno 2023

Scadenza
attuale 30
settembre 2023

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Modifica scadenza e possibilità di fruire della rateazione mensile o trimestrale



Provvedimento del Direttore Ag. Entrate del 5 luglio 2023, n. 250755/2023



Aggiornamento del modello Utilizzabile

LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE IN CUI E' PARTE:

L'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli

LE CONTROVERSIE DEFINIBILI

Attenzione !: è necessario verificare la parte avversa

Controversia in cui è
parte

Esclusivamente
Agenzia delle
entrate riscossione

NON PUO' ESSERE
DEFINITA

L'IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE DELLA LITE


Per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente

L'IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE DELLA LITE




Parte della lite l'Agenzia delle entrate: LITE DEFINIBILE

L'IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE DELLA LITE




Parte della lite l'Agenzia delle entrate Riscossione: **LITE NON DEFINIBILE**


L'IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE DELLA LITE



LA LITE E' DEFINIBILE



LA TIPOLOGIA DI ATTI DEFINIBILI



A condizione che parte della controversia sia l'Agenzia delle entrate

LA TIPOLOGIA DI ATTI DEFINIBILI

Atti di recupero dei crediti di imposta
indebitamente utilizzati



Risposta istanza di interpello n. 422/2023



Si richiama la Circ. n. 6/E del 1° aprile 2019 e
anche la 2/E del 27 gennaio 2023

LA TIPOLOGIA DI ATTI DEFINIBILI

La Cassazione ha equiparato l'atto di recupero a un atto impositivo

Perimetro definizione liti pendenti

Più ampio degli atti impositivi

NON SONO DEFINIBILI

Non sono definibili per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente le controversie in materia di:

- ✓ dinieghi espressi o taciti di rimborso;
- ✓ di spettanza di agevolazioni;
- ✓ di valore non determinabile

```
graph LR; A[Controversia su classificazione catastale] --> B[Valore non determinabile]; B --> C[Non definibile];
```

Controversia su
classificazione catastale

Valore non
determinabile

Non definibile

NON SONO DEFINIBILI

Non sono definibili le controversie afferenti:

- ✓ il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della Direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall'Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali, nonostante **l'Agenzia delle entrate** è parte processuale, **non è ente creditore**;
- ✓ le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea;
- ✓ l'Iva riscossa all'importazione;
- ✓ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

LA DEFINIZIONE DELLE LITI CON GLI ENTI LOCALI

Comma 205


Il comma 205 stabilisce che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale

Controversia IMU

Controversia TARI

E' necessario verificare
cosa ha stabilito il Comune

LA PENDENZA DEL GIUDIZIO



Data rilevante ai fini della pendenza del giudizio: **1° gennaio 2023**

LA PENDENZA DEL GIUDIZIO

Comma 192

Il comma 192 prevede che la definizione si applichi alle controversie in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore entro la data in vigore dalla legge di Bilancio 2023, quindi 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

LA PENDENZA DEL GIUDIZIO

Sono da considerarsi pendenti:

- ✓ Le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;
- ✓ Le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- ✓ Le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

LA PENDENZA DEL GIUDIZIO


Alla data del 1°
gennaio 2023

Deve essere stato
proposto l'atto
introduttivo del
giudizio di 1° grado

Non è necessario che
alla stessa data sia
stata effettuata la
costituzione in giudizio

UN CASO PARTICOLARE: RICORSO TARDIVO

SI alla definizione



UN CASO PARTICOLARE: RICORSO TARDIVO

Orientamento della Corte di Cassazione

Secondo l'orientamento della Suprema Corte interessante il concetto di **“lite reale”** e **“lite pendente”**, che secondo i giudici di legittimità assumono una valenza rilevante ai fini della definizione agevolata. La lite, infatti, deve essere considerata pendente anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso, in quanto tale disposizione si riferisce a liti “reali”, ossia con un **margin**e di incertezza e che quindi siano definibili tanto nell'interesse del contribuente quanto in quello dell'amministrazione.

In tal senso l'Agenzia delle Entrate potrebbe quindi **negare la definizione agevolata nel caso in cui si sia palesata una forma di abuso del processo**, oppure siano stati utilizzati gli strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall'ordinamento.

UN CASO PARTICOLARE: RICORSO TARDIVO

Orientamento della Corte di Cassazione

Appare quindi importante definire quando la lite fiscale debba considerarsi “strumentale”. Secondo la Corte di Cassazione c’è una forma di abuso “*in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente ed inequivoco, il carattere meramente **fittizio e artificioso** della controversia principale, instaurata, nonostante la **palese tardività**, al solo fine di **creare il presupposto** per poter fruire del beneficio: un chiaro elemento sintomatico della configurabilità di un uso abusivo del processo è costituito dal fatto che il contribuente abbia impugnato l’atto impositivo ben oltre i termini di legge [...] senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell’impugnazione nonostante il tempo trascorso*”.

UN CASO PARTICOLARE: RICORSO TARDIVO

Orientamento della Corte di Cassazione

Il contribuente potrebbe vedere respinta la domanda di definizione agevolata



Se la controversia è stata introdotta oltre i termini di legge



E non siano state esposte argomentazioni circa la tardività dell'atto introduttivo del giudizio

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

E' necessario partire dal valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 546/1992, secondo cui:

«Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».


IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Determinazione del
valore della
controversia

Importi che non
formano oggetto della
materia del
contendere

Devono essere esclusi
dalla determinazione
del valore della
controversia

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA



IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il comma 186 prevede il pagamento di un importo pari al 100 per cento del valore della controversia nei casi in cui:

- ✓ L'Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023;
- ✓ Il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all'Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il comma 187 prevede il pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia nel caso in cui:


- ✓ Il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito del ricorso, ma alla stessa data la Corte di Giustizia di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- ✓ Pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza dalla Cassazione con rinvio, ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione

Attenzione:

Nel caso in cui sia intervenuta sentenza della Corte di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente nel giudizio di primo grado

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Risposta Istanza di Interpello n. 84 del 26 aprile 2019



La disciplina non si applica nell'ipotesi della pronuncia della Cassazione con rinvio

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Risposta Istanza di Interpello n. 84 del 26 aprile 2019

Mancata riassunzione

Secondo l'Agencia delle entrate, nel caso di mancata riassunzione, in esito al rinvio operato dalla Corte di Cassazione, si consoliderebbe l'originario atto impositivo, e, ai fini della definizione della controversia tributaria pendente, risulta commisurato un importo commisurato al 90 per cento del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Giustizia di primo grado

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Risposta Istanza di Interpello n. 84 del 26 aprile 2019

Giudice di 1° grado ha accolto il ricorso del contribuente



Giudice di 2° grado ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate



La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello: la Suprema Corte ha annullato la sentenza di 2° grado per motivi processuali e i termini per la riassunzione non sono ancora spirati

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Risposta Istanza di Interpello n. 84 del 26 aprile 2019

Sentenza di Cassazione
con rinvio

La controversia si
considera pendente nel
giudizio di 1° grado

Definizione valore 90
per cento della
controversia

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il comma 188 prevede che, nell'ipotesi di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, il contribuente può definire in via agevolata la controversia pagando

- ✓ **Il 40%** del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- ✓ **Il 15%** del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il comma 189 prevede che in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale:

- ✓ **La parte di atto confermata** dalla pronuncia si perfeziona con il pagamento dell'intero importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni;

La definizione agevolata della parte di atto annullata si perfeziona con il pagamento del:

- ✓ **Il 40%** del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- ✓ **Il 15%** del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Soccombenza parziale: esempio:

- ✓ Avviso di accertamento IRPEF 100.000 euro;
- ✓ Al 1° gennaio 2023 risulta depositata sentenza di 1° grado riduzione dell'IRPEF accertata da 100.000 a 60.000 euro;
- ✓ Parte della sentenza confermata: 60.000 euro: importo dovuto 60.000 euro;
- ✓ Parte dell'atto annullata: 40.000 euro: importo dovuto $40.000 \times 40\% = 16.000$ euro;
- ✓ Costo totale della definizione agevolata: $60.000 + 16.000 = 76.000$ euro, al netto delle sanzioni e degli interessi

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il comma 190 prevede che per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. Per accedere a tale definizione pertanto è necessario che:

- ✓ Il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 1° gennaio 2023 seguito di avvenuta notifica a controparte;
- ✓ L'Agenzia fiscale sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Esclusione dalla possibilità di definizione al 5% del valore della controversia



Le ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 non sia stato ancora notificato il ricorso per Cassazione



Le liti per le quali l'Agencia sia risultata anche parzialmente vittoriosa, in almeno uno dei precedenti gradi

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Le controversie delle sole sanzioni

Sanzioni non collegate al tributo: costo della definizione:

- ✓ **15 per cento** del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- ✓ **40 per cento negli altri casi**

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Le controversie delle sole sanzioni

Sanzioni non collegate al tributo: costo della definizione 40%:

Sentenza depositata al 1° gennaio 2023: contribuente soccombente



Alla data del 1° gennaio 2023: non risulta depositata alcuna pronuncia



Pronuncia della Cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta la riassunzione ovvero penda il relativo termine

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Le controversie delle sole sanzioni: **soccombenza parziale**

Sanzioni non collegate al tributo: costo della definizione:

- ✓ Il 15 per cento del valore della lite per la quale l'Agencia è risultata parzialmente soccombente;
- ✓ Il 40 per cento del valore della lite sulla restante parte

IL COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


Controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate al tributo

Definizione dei tributi anche con modalità diverse dalla definizione delle controversie tributarie

Definizione con la semplice presentazione della domanda entro il 30 settembre 2023

LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

Corte di Cassazione



LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

Agenzia delle Dogane: Circ. n. 9/2023

Sanzioni collegate al tributo

- Omissioni o ritardo nel versamento dei tributi

Sanzioni non collegate al tributo

- Violazioni che non hanno determinato omissioni o ritardo nel versamento dei tributi

LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

Sanzioni per omessa
effettuazione ritenute

Il contribuente ha
versato le ritenute

Definizione della lite
presentando la mera
domanda di definizione
senza versare null'altro

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Importi scomputabili dall'importo dovuto e determinato in base al valore della controversia; tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per:

- ✓ Tributi,
- ✓ Sanzioni amministrative;
- ✓ Interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire;
- ✓ Interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate

Versamento in eccesso

Scomputo fino a
concorrenza del dovuto

La parte eccedente non
è rimborsabile

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Non possono essere scomputati gli importi spettanti al Concessionario della riscossione, quali:


- ✓ l'aggio,
- ✓ le spese per le procedure esecutive;
- ✓ le spese di notifica,
- ✓ etc

MAGGIORE CONVENIENZA RISPETTO ALLA ROTTAMAZIONE

Pagamenti già effettuati:

- ✓ **Rottamazione:** si scomputano gli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella; **non si scomputano le sanzioni già versate**
- ✓ Definizione controversie tributarie: si scomputano tutte le somme già versate in favore dell'Agenzia delle entrate e non quelle versate in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione – **quindi si scomputano tutte le sanzioni già versate**

PERFEZIONAMENTO E EFFETTI



E' esclusa la possibilità di compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Se non sono dovuti
importi

Perfezionamento

La mera
presentazione della
domanda entro il
30 settembre 2023

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Mancato pagamento di una rata
successiva alla prima




Non si verifica la decadenza dalla
definizione




Si applica l'art. 15 – ter del D.P.R. n.
602/1973.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE



PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Mancato pagamento della seconda o una delle successive rate



EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Comma 196

«Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»

Perfezionamento della definizione agevolata

La definizione retroagisce

Prevale sull'efficacia sulle sentenze depositate e non passate in giudicato al 1° gennaio 2023

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Perfezionamento della
definizione agevolata

La definizione retroagisce

Prevale sull'efficacia sulle
sentenze depositate anche
dopo il 1° gennaio 2023

Infatti i giudizi in corso non sono automaticamente sospesi

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ATTENZIONE !

Ai sensi del comma 192 la definizione si applica alle controversie per le quali alla data di presentazione della **domanda non si sia ancora formato il giudicato**

Pertanto, nel caso di una controversia pendente davanti alla Corte di Cassazione, se non è stata chiesta la sospensione del processo, l'eventuale domanda di definizione presentata dopo il deposito della sentenza della Cassazione senza rinvio, non produce alcun effetto sull'efficacia della pronuncia divenuta definitiva. Il deposito della sentenza della Suprema Corte rende definitiva la sentenza e quindi la presentazione postuma della domanda di definizione è praticamente priva di effetti. Infatti, la sentenza è passata in giudicato

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE SUI COOBBLIGATI

Comma 202

«La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196»

Cessione di azienda

Imposta di Registro

Coobbligato cedente e
cessionario

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE SUI COOBBLIGATI


ATTENZIONE !

Ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà **scomputare** dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione.

Lo scomputo è, quindi, ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione e che in tal modo accettano anch'essi l'estinzione della controversia; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato per la differenza da uno solo dei coobbligati, mentre gli altri devono definire la controversia con la sola presentazione dell'istanza.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AI FINI PREVIDENZIALI

ATTENZIONE !



I contributi continuano ad essere parametrati al maggior reddito accertato: Cass. 20 gennaio 2021, n. 950

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AI FINI PREVIDENZIALI


ATTENZIONE !

In generale

Ai fini fiscali
competente il giudice
tributario

Ai fini previdenziali è
necessario presentare
ricorso in Tribunale

Avviso di addebito INPS




PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ogni atto
impugnato

Un'autonoma
domanda

Con un distinto
versamento

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Circolare Agenzia delle entrate n. 6/E del 2023

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La definizione della lite della società di persone



Non determina automaticamente la definizione della lite dei soci



La lite dei soci conserva la sua autonomia:
Cassazione, ordinanza 14147 del 24 maggio 2021

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Circ. Agenzia delle entrate n. 6/E del 2023

Soci e società di persone decidono in autonomia

Domande distinte

E' possibile, in caso di ricorso cumulativo, l'estinzione parziale del giudizio

SOSPENSIONE DEI GIUDIZI



SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

L'Agenzia delle entrate ritiene che il termine del 10 ottobre sia perentorio

Il comma 197 prevede l'onere e non l'obbligo di deposito della domanda di definizione o e della prova del pagamento

In passato la Corte di Cassazione ha ritenuto come il predetto termine sia ordinatorio

Il processo può essere sospeso anche se il deposito della domanda e della prova del pagamento sono successivi

ESTINZIONE DEL PROCESSO

Comma 198

In base al comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, ottemperando al deposito della domanda di definizione del versamento dell'importo dovuto, **il processo è dichiarato estinto** con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate

ESTINZIONE DEL PROCESSO

Non è necessario che il giudice verifichi il mancato diniego



E' una novità rispetto alla precedente definizione dell'anno



L'estinzione segue automaticamente l'avvenuto deposito della domanda e del pagamento del totale o della prima rata

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Sospensione per le controversie tributarie definibili per 11 mesi

Il comma 199 stabilisce inoltre che, per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la predisposizione del controricorso in Cassazione, **che scadono tra il 1 ° gennaio e il 31 ottobre 2023, sono sospesi per undici mesi**

SOSPENSIONE DEI TERMINI

La sospensione non opera per tutti gli altri termini processuali


- di proposizione del ricorso in primo grado;
- quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio presso le Corti di Giustizia Tributarie

Ricorso notificato all'Agenzia delle entrate il 10 dicembre 2022

Controversia pendente al 1° gennaio

Entro il 9 gennaio 2023 il contribuente deve aver effettuato la costituzione in giudizio

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA



DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Possibilità di notifica del
diniego

Entro il 30 settembre
2024

Il diniego impugnabile
entro 60 giorni dinanzi
all'organo giurisdizionale
presso il quale pende la
controversia

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

IL CONTRIBUENTE DECIDE
DI NON IMPUGNARE IL
DINIEGO

La lite originaria rivive nello stato in cui era al 10 ottobre 2023 se è stata presentata istanza di sospensione del processo tributario

Se invece, il contribuente non ha presentato istanza di sospensione del processo e nel frattempo è stata depositata una sentenza di 2° grado con esito diverso rispetto al 1° grado, il contribuente dovrà impugnare la sentenza di 2° grado

Esempio: 10 settembre presentazione istanza e pagamento 1° rata; il processo non si sospende automaticamente; il 10 gennaio 2024 sentenza di 2° grado sfavorevole al contribuente; il 31 marzo 2024 viene notificato il diniego; il contribuente impugna la sentenza di 2° grado

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il diniego viene notificato in pendenza del termine per impugnare

Il diniego viene notificato dopo il perfezionamento della definizione, ma prima che il processo sia dichiarato estinto

Il contribuente impugna entro 60 giorni dalla notifica del diniego, unitamente sia il diniego, ma anche la sentenza riferita alla lite originaria

Questa sentenza potrebbe essere anche diversa da quella depositata al 1° gennaio 2023 se non è stata chiesta la sospensione del processo

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Doppio giudizio sul diniego e sulla lite originaria cumulativamente

In via preliminare

- Si chiede il giudizio sul diniego

In via subordinata, ove il diniego dovesse essere considerato valido

- L'esame della lite in contestazione al grado di riferimento

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il contribuente può decidere di impugnare il diniego entro 60 giorni

Il diniego può essere notificato in pendenza del termine per impugnare

Il diniego viene notificato dopo che il processo è stato dichiarato estinto

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Processi dichiarati estinti ai sensi del comma
198

Il diniego è impugnabile davanti all'organo
giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione

Il termine di impugnativa è sempre quello
di 60 giorni dalla notifica del diniego

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA



TERMINI DI VERSAMENTO

Versamento in un'unica soluzione o rate trimestrali

- ✓ In un'unica soluzione entro il 30 settembre 2023;
- ✓ **Per gli importi superiori a 1.000 euro è consentita la rateazione** in 20 rate trimestrali di eguale importo;
- ✓ **Le prime re rate** aventi scadenza il 30 settembre 2023; il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023;
- ✓ **Le successive** entro il 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno


TERMINI DI VERSAMENTO

Versamento in un'unica soluzione o rate mensili

- ✓ In un'unica soluzione entro il 30 settembre 2023;
- ✓ **Per gli importi superiori a 1.000 euro è consentita la rateazione** in 54 rate mensili di eguale importo;
- ✓ **Le prime re rate** aventi scadenza 30 settembre 2023; 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023
- ✓ **Le successive 51** mensili entro l'ultimo giorno lavorativo alla fine di ciascun mese con decorrenza gennaio 2024; per il mese di dicembre di ciascun anno la rata viene anticipata al giorno 20

TERMINI DI VERSAMENTO

Versamento in un'unica soluzione o rate mensili




RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 1, commi da
174 a 178

Tributi amministrati
dall'Agenzia delle
entrate

Una peculiare forma
di «ravvedimento
operoso»

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE


Ambito applicativo

```
graph TD; A[Ambito applicativo] --> B[Violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 e da 166 a 173]; B --> C[Non possono ad esempio essere regolarizzati gli omessi versamenti derivanti dal controllo automatizzato];
```

Violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 e da 166 a 173

Non possono ad esempio essere regolarizzati gli omessi versamenti derivanti dal controllo automatizzato


RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



Le violazioni non devono essere state già constatate

Si tratta, in sostanza delle violazioni «sostanziali» dichiarative e delle violazioni sostanziali prodromiche

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Dichiarazione infedele sanzione dal 90 al 180%

- Sanzione ridotta a $1/18 = 5$ per cento dell'imposta

Omessa fatturazione sanzione dal 90 al 180%

- Sanzione ridotta a $1/18 = 5$ per cento dell'imposta

Oltre all'imposta devono essere versati gli interessi per la tardività

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE


Versamento imposte + interessi

Sanzioni = 1/18 del minimo edittale

Regolarizzazione anche infedeltà ~~e omessa~~ dichiarazione

Regolarizzazione omessi versamenti

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Maxiemendamento: non più regolarizzabile



RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Il ravvedimento non riguarda da un punto di vista tecnico le violazioni dichiarative, ma le violazioni riguardanti la dichiarazione, cioè **quelle che sembrano avere un semplice riflesso dichiarativo**.

Ad esempio se il contribuente non ha fatturato e non ha dichiarato alcune operazioni, sembra possibile regolarizzare sia la mancata fatturazione versando una sanzione del 5 per cento per ciascuna operazione, cioè 1/18 della sanzione del 90 per cento, sia la sanzione ridotta per la dichiarazione infedele sempre pari a 5% calcolata nella misura di 1/18 del 90 per cento.

Si tratta delle c.d. violazioni prodromiche come chiarito dall'Agencia delle entrate con la cir n. 2/E del 2023

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Ulteriore condizione: le violazioni non devono essere state contestate prima del versamento

Con atto di liquidazione, di accertamento, di recupero, contestazione o irrogazione sanzioni

Comprese le comunicazioni ex art. 36 – ter del D.P.R. n. 600/1973

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

La regolarizzazione non è esperibile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato



Non incide sui ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023



Conseguentemente non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Circ. n. 2/E del 2023

Non è necessaria
l'emanazione di
alcun provvedimento

Con risoluzione n.
6/2023 sono stati
stabiliti appositi
codici tributo

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Rate trimestrali

Interessi 2% annuo

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Mancato pagamento di una delle rate successive alla prima

Decadenza se la rata omessa non viene versata entro il termine di scadenza prevista per la successiva

Sull'importo non versato (residuo) si applica la sanzione del 30 per cento

In caso di tardivo versamento (nei cinque giorni successivi) non si applica la disciplina del lieve inadempimento (Circ. n. 2/E del 2023)

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



E' possibile effettuare
il pagamento con
compensazione

Come previsto per il
ravvedimento
operoso ordinario


In mancanza di una
disposizione espressa
che vieti la
compensazione

CONCILIAZIONE AGEVOLATA



Accordo conciliativo con sanzioni pari a 1/18 del minimo anziché 40%: restano dovute le imposte, gli interessi e gli eventuali accessori

CONCILIAZIONE AGEVOLATA



CONCILIAZIONE AGEVOLATA

Non è consentita nei seguenti casi:

- ✓ Risorse proprie tradizionali dell'Unione europea;
- ✓ Iva all'importazione;
- ✓ Le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- ✓ Tributi non amministrati dall'Agenzia delle entrate